



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE GLI ESERCIZI PUBBLICI

Risoluzione municipale no. 260/2024, del 25 marzo 2024.

Richiamati:

- gli art. 107 e 192 LOC, 23, 24, 26 e 44 RALOC;
- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (LEAR del 15 marzo 2023, il Regolamento di applicazione della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RALEAR del 7 giugno 2023);
- gli articoli 40 e 51 del Regolamento Organico comunale;

ordina:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente Ordinanza regola le competenze delegate al Municipio dalla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (LEAR), nonché dal relativo Regolamento di applicazione (RALEAR).

Per tutto quanto non ordinato nella presente Ordinanza fanno stato i disposti della LEAR e RALEAR.

CAPITOLO II

Orari di apertura e chiusura

Art. 2 Esercizi pubblici

Gli esercizi di ristorazione possono rimanere aperti tra le ore 05.00 e le 02.00.

Art. 3 Locali notturni e Piano bar

I locali notturni e i Piano bar possono rimanere aperti tra le ore 17.00 e le 06.00.

Art. 4 Definizione degli orari

Gli orari indicati agli articoli 2 e 3 devono essere preventivamente definiti in occasione del rilascio del permesso di costruzione, segnatamente nell'ambito dell'avviso formulato dall'Autorità cantonale in applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb).

CAPITOLO III**Notifica dell'attività, eccezioni e coordinazione dei giorni di riposo settimanale****Art. 5 Notifica dell'attività**

Il gestore ha l'obbligo di notificare al Municipio, che a sua volta li comunica ai preposti Uffici cantonali:

- a) gli orari di apertura e di chiusura;
- b) i giorni di riposo settimanale;
- c) i periodi di chiusura per vacanze o altri motivi.

Eventuali modifiche sono comunicate preventivamente al Municipio.

Art 6 Eccezioni

Gli esercizi di alloggio hanno la facoltà di accogliere i propri ospiti e di servire loro cibi e bevande al di fuori degli orari di cui all'articolo 2.

Art. 7 Coordinazione dei giorni di riposo settimanale

Al fine di garantire un minimo di esercizi pubblici aperti, il Municipio può imporre la coordinazione dei giorni di riposo settimanale.

Il coordinamento può essere effettuato tra diversi Comuni.

CAPITOLO IV**Deroghe****Art. 8 Definizione**

La deroga d'orario, in quanto autorizzazione di polizia, rappresenta un'autorizzazione eccezionale che non dà luogo ad alcun diritto da parte del richiedente al suo ottenimento. Essa è accordata con effetto limitato nel tempo. Il beneficiario della stessa non può, oltre la data di scadenza, avanzare alcun diritto di priorità su altri richiedenti.

Art. 9 Competenze nella concessione delle deroghe

Il Municipio, o i Servizi da esso delegati, salvo per i locali notturni e i piano bar può concedere, di volta in volta, deroghe di orario durante occasioni straordinarie e per la durata massima di 10 giorni consecutivi.

La Polizia intercomunale può rilasciare deroghe d'orario in casi urgenti.

Art. 10 Limitazioni

Salvo circostanze particolari quali le festività di San Silvestro, Carnevale, ecc., non possono venir concesse deroghe d'orario oltre le ore 03.00.

La concessione delle deroghe può prevedere orari differenziati per il servizio interno al locale e quello all'aperto.

Le deroghe per servizio all'aperto non possono andare oltre le ore 01.00; restano riservate le normative concernenti le autorizzazioni per uso accresciuto dell'area pubblica, feste campestri, ecc.

In tutti i casi i detentori delle deroghe devono organizzare i rispettivi servizi nel rispetto delle disposizioni emanate in materia di quiete pubblica.

Art. 11 Tasse

Per il rilascio di deroghe agli orari indicati agli articoli 2 e 3, in ossequio all'art. 65 RLEAR il Municipio preleva le seguenti tasse:

- a) locali notturni e piano bar: CHF 50.00 per ora di deroga, ogni giorno;
- b) esercizi pubblici: CHF 40.00 per ora di deroga, ogni giorno;
- c) altri tipi di attività e/o locali: CHF 30.00 per ora di deroga, ogni giorno.

In casi particolari, a giudizio del Municipio, la deroga può essere concessa omettendo il prelievo delle tasse indicate.

CAPITOLO V

Permessi speciali

Art. 12 Occasioni straordinarie

Sono considerate occasioni straordinarie l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive e musicali.

Art. 13 Durata dei permessi speciali

Per eventi straordinari il Municipio può autorizzare, per un periodo massimo di **15 giorni** consecutivi, la vendita di cibi e/o bevande.

Art. 14 Condizioni

Il rilascio del permesso speciale è subordinato:

- a) alla stipulazione da parte dei richiedenti di un contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, la cui garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali sia almeno di CHF 3'000'000.00 per sinistro;

- b) al rispetto delle disposizioni legali in materia di tutela della quiete e dell'ordine pubblico. A questo proposito, il Municipio può prevedere particolari limitazioni nell'autorizzazione come pure imporre misure preventive e/o disposizioni di polizia;
- c) alla presenza sul posto di un gerente in attività, responsabile della presenza delle infrastrutture igieniche, della tutela dell'igiene, della salute, della quiete, della sicurezza e del mantenimento dell'ordine.

Art. 15 Limitazioni

Al fine di prevenire la violenza e i disordini, il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche così come regolarne le modalità di distribuzione nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni oggetto di permesso.

Art. 16 Tasse

Per il rilascio di un permesso speciale è dovuta una tassa. L'ammontare è fissato dal Municipio, ritenuto un minimo di CHF 60.00 e un massimo di CHF 1'000.00, avuto riguardo della durata, del carattere o dell'importanza della manifestazione.

In casi particolari, a giudizio del Municipio, la deroga può essere concessa omettendo il prelievo delle tasse indicate.

CAPITOLO VI

Ballo pubblico

Art. 17 Assoggettamento

1. L'organizzazione e la tenuta di balli pubblici occasionali deve venir notificata al Municipio con almeno 10 giorni di anticipo. Non sono considerati tali i balli organizzati in occasione di un matrimonio, di una riunione di famiglia o di natura strettamente privata.
2. E' occasionale il ballo organizzato nell'ambito di circostanze particolari limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive o musicali.
3. L'organizzazione del ballo regolarmente o in continuità in esercizi pubblici, esclusi i locali notturni e le discoteche, sottostà ad autorizzazione municipale; restano riservate le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 per orari di apertura e chiusura.

Per il rilascio dell'autorizzazione è dovuta una tassa; l'ammontare sarà fissato dal Municipio, ritenuto un minimo di CHF 20.00 e un massimo di CHF 200.00 e avuto riguardo del carattere o dell'importanza della manifestazione.

In casi particolari, a giudizio del Municipio, la deroga può essere concessa omettendo il prelievo delle tasse indicate.

Art. 18 Condizioni particolari

Il Municipio può imporre all'organizzatore disposizioni di polizia, in particolare per la tutela della quiete e dell'ordine pubblico.

CAPITOLO XII**Apparecchi da gioco e musica****Art. 19 Premessa**

1. L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, non deve turbare la pubblica quiete e disturbare gli avventori che non vi sono interessati.
2. Il gerente è responsabile della tutela della quiete e dell'ordine pubblico, sia all'interno sia all'esterno del locale. A questo proposito ha l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti atti alla tutela dei valori citati.
3. I locali dell'esercizio devono essere usati esclusivamente per scopi attinenti all'attività dello stesso e formare un complesso distinto e separato dagli eventuali locali del medesimo stabile, adibiti ad altro uso (es. sala giochi). A questo proposito, l'esercizio deve esser provvisto, di regola, di una propria entrata.

Art. 20 Videogiochi o flipper

Ogni persona fisica, dipendente o indipendente, o giuridica che intende mettere in esercizio apparecchi automatici da gioco (videogiochi o flipper) deve chiedere il rilascio della licenza al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi in base alla Legge d'applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo sulle case da gioco, del 27 gennaio 2003.

Art. 21 Apparecchi remuneranti

E' vietata la messa in esercizio di apparecchi automatici da gioco remuneranti denaro, buoni di qualsiasi genere o gettoni tramutabili in denaro, merce o buoni acquisto.

Sono pure vietati gli apparecchi automatici da gioco che danno vincite in punti e che dal profilo tecnico corrispondono ad apparecchi remuneranti.

Art. 22 apparecchi per la diffusione di musica

1. L'uso degli apparecchi e strumenti per la diffusione di musica è possibile soltanto entro limiti sopportabili, tali da non disturbare il vicinato.
2. Dopo le ore 23.00, l'uso degli apparecchi e strumenti di cui al capoverso precedente è possibile soltanto all'interno del locale e solo se questo non provoca disturbo al vicinato. In circostanze particolari, il Municipio può imporre restrizioni.

3. Sono riservate le norme dell'Ordinanza municipale sulla quiete pubblica, rispettivamente del Regolamento organico comunale.
4. Il Municipio può concedere deroghe d'orario previo richiesta scritta e motivata.

CAPITOLO VIII

Tasse di cancelleria

Art. 23 Applicazione

Per gli altri atti di sua competenza (disposizioni particolari, preavvisi, ecc.) il Municipio preleva una tassa di cancelleria nel rispetto della specifica Ordinanza.

CAPITOLO IX

Sanzioni

Art. 23 Multa

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza e quelle in materia di permessi speciali, di orari e periodi di apertura e chiusura, così come di deroghe d'orario, riservata la procedura per le competenze delegate (art. 51 RLEAR) e quelle di competenza del Dipartimento, sono punite dal Municipio con una multa da un minimo di CHF 100.00 a un massimo di CHF 10'000.00, giusta gli art. 147 e seguenti LOC e 51 del Regolamento organico comunale.
2. Sono punibili:
 - a) il gerente o chi lo sostituisce;
 - b) il cliente quando compie atti molesti o tali da turbare l'ordine dell'esercizio, oppure nel caso di false indicazioni per le notifiche ufficiali.
3. Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale, proporzionato alla gravità dei fatti, oppure un'altra garanzia adeguata.

Art. 24 Revoca

Il Municipio revoca i permessi speciali e le deroghe d'orario quando:

- a) per ottenerli sono state rilasciate false dichiarazioni;
- b) gli stessi hanno provocato un perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.

CAPITOLO X**Pubblicazione, rimedi di diritto ed entrata in vigore****Art. 25 Pubblicazione**

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale a decorrere dal 28 marzo 2024, per un periodo di 30 giorni.

Art. 26 Rimedi di diritto

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Art. 27 Entrata in vigore

La presente Ordinanza, trascorsi i termini di pubblicazione, entra in vigore ed abroga ogni precedente disposizione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco



avv. G. Della Santa



Il Segretario



Alberto Codiroli

Magadino, 27 marzo 2024